

**Accordo quadro di regolamentazione
dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012**

Verbale di Accordo

Roma,

TRA

Terna , rappresentata da:

E

La FILCTEM, rappresentata da:

La FLAEI, rappresentata da:

La UILTEC, rappresentata da:

Premesso che

- ✓ lo scenario economico internazionale degli ultimi anni è stato caratterizzato da una congiuntura economica negativa che ha prodotto, a livello generale, un significativo rallentamento tendenziale dei ritmi di produzione e crescita e, conseguentemente, una contrazione della domanda aggregata, che ha avuto una rilevante ripercussione anche sul settore elettrico;
- ✓ le previste prossime disposizioni in materia tariffaria da parte della competente Autorità, accentueranno la tendenza alla riduzione in termini reali delle tariffe a copertura dei costi operativi e della remunerazione degli investimenti;
- ✓ la complessità dell'iter autorizzativo determina una situazione di incertezza in merito ai tempi di realizzazione dei nuovi impianti;
- ✓ in considerazione di quanto sopra, si è reso necessario avviare programmi e interventi di razionalizzazione, riorganizzazione ed efficientamento, incidendo, in particolare, sui principali processi aziendali e sulle modalità/strutture organizzative;

- ✓ parimenti, appare necessario procedere al riequilibrio della composizione professionale e demografica della forza lavoro, al fine di acquisire nuove competenze e al contempo adeguare quelle esistenti anche in considerazione della gravosità di alcune attività riconducibili all'area O & M;

considerato che

- ✓ per effetto dei provvedimenti legislativi in materia di accesso ai trattamenti pensionistici e di mercato del lavoro – in particolare legge n. 214/2011 e legge 92/2012 – è profondamente mutato il quadro normativo di riferimento;
- ✓ a tal proposito, l'art. 4, commi 1-7 *ter*, legge n. 92/2012 (in seguito anche solo "Art. 4"), ha introdotto specifiche disposizioni volte ad agevolare l'uscita del personale prossimo al raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata;
- ✓ in tale specifico contesto, nella convinzione che il ricorso al predetto strumento possa consentire l'adeguamento degli organici, nonché il riequilibrio della composizione professionale e demografica della forza lavoro in maniera condivisa e non traumatica, è interesse delle Parti definire un Accordo Quadro di Gruppo che, ferma restando la doverosa attenzione ai costi, detti le norme di riferimento comuni:
 - a) per l'accesso alle misure di agevolazione dell'uscita del personale prossimo al raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata, ai sensi del predetto art. 4, commi 1-7 *ter*, legge n. 92/2012,
 - b) per il riequilibrio della composizione professionale e demografica della forza lavoro, assicurando le competenze professionali necessarie per il pieno funzionamento nei processi operativi di business.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono e pattuiscono quanto segue

ART. 1 – Premessa ed ambito di applicazione

1. Le premesse e gli allegati formano parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito, "l'AQ"), il quale è unitario e inscindibile in ogni sua parte.
2. L'AQ definisce il quadro di riferimento comune per l'accesso alle prestazioni ed alle misure di sostegno da riconoscere ai dipendenti.

3. L'AQ si applica a Terna S.p.A. e Terna Rete Italia Sp.A., Società facenti parte del Gruppo Terna (di seguito anche indicate singolarmente o complessivamente come "la/e Azienda/e").
4. L'AQ individua gli strumenti e le relative eventuali misure che le Aziende medesime utilizzeranno, anche in concorso tra loro.

ART. 2 – Norme comuni

1. L'AQ definisce il quadro di riferimento comune per l'accesso alle prestazioni da riconoscere ai lavoratori in uscita.
2. Condizione per l'accesso alle misure di cui al presente AQ, è che si proceda alla sottoscrizione di verbali di conciliazione individuale, nelle forme previste dall'art. 2113, comma 4, c.c., e dagli artt. 410 e 412 ter, c.p.c

ART. 3 – Attivazione delle misure di agevolazione dell'uscita del personale prossimo al raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata, ai sensi dell'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012

1. Le Parti concordano di attivare le misure di agevolazione dell'uscita del personale prossimo al raggiungimento del diritto a pensione di vecchiaia o anticipata di cui all'art. 4, commi 1-7 ter, legge n. 92/2012 (di seguito, "Art. 4"), al fine di realizzare, in modo non traumatico e condiviso, il corretto dimensionamento degli organici e di creare le condizioni di ricambio generazionale.
2. Allo scopo di consentire la puntuale attuazione di quanto precede, l'Azienda che intenda far ricorso all'Art. 4, stipula un apposito accordo aziendale, di cui il presente AQ è parte integrante e sostanziale, con il quale è individuata la quantificazione dei lavoratori interessati.
3. In conformità a quanto stabilito dall'Art. 4, con il predetto accordo aziendale l'Azienda si impegna:
 - ✓ a presentare apposita domanda all'INPS accompagnata da una fideiussione a garanzia della solvibilità, in relazione agli obblighi previsti dalla legge;
 - ✓ a corrispondere ai dipendenti coinvolti una prestazione economica di importo corrispondente al trattamento di pensione che spetterebbe in base

alle regole vigenti, erogato sino al conseguimento dei requisiti per il diritto a pensione di vecchiaia o anticipata e, comunque, entro un periodo massimo di 24 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. La prestazione sarà erogata dall'INPS con le modalità previste per il pagamento delle pensioni; contestualmente, l'INPS provvederà all'accredito della relativa contribuzione figurativa a favore dei dipendenti coinvolti;

- ✓ a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione. Il pagamento della prestazione decorre a partire dal 1° mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro con le modalità previste per il pagamento delle pensioni, secondo quanto stabilito dalle leggi vigenti e dalle circolari dell'INPS. Laddove il numero di domande di accesso all'Art. 4 risultasse maggiore del numero di potenziali aderenti individuato dall'accordo aziendale di cui al punto 2 che precede, l'accesso alla prestazione avverrà assumendo quale criterio prioritario quello della maggiore prossimità alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata; a seguire, sarà data priorità a coloro che raggiungono i requisiti della pensione anticipata con 62 anni di età.

ART. 4 – Durata del piano e dipendenti interessati

1. Il Piano oggetto del presente AQ è finalizzato ad accompagnare alla pensione i dipendenti che cesseranno il rapporto di lavoro il 1° gennaio 2016 (ultimo giorno di lavoro 31 dicembre 2015) secondo quanto di seguito previsto .
2. Possono accedere alle misure di cui all'Art. 4 i dipendenti delle Aziende interessate che maturano i requisiti per la pensione di vecchiaia o anticipata entro e non oltre il 31 dicembre 2017, così come indicati nella tabella allegata al presente AQ *sub. lett. A.*

ART. 5 – Cessazione delle prestazioni

1. Le prestazioni nei confronti dei dipendenti interessati vengono meno al raggiungimento dei requisiti pensionistici minimi per l'erogazione della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata. La prestazione non è reversibile.

ART. 6 – Iter procedurale

1. Al fine di acquisire con congruo anticipo elementi di certezza sulle uscite, a far data dal, ciascuna Azienda effettuerà una fase di verifica sulle manifestazioni di interesse al Piano.
2. Allo scopo anzidetto, i dipendenti interessati dovranno compilare e sottoscrivere una manifestazione di interesse di pre-adesione (allegato *sub B*, ed annesso questionario previdenziale n. *B bis*), al fine di accertare la complessiva anzianità contributiva maturata. Le modalità ed i termini di presentazione delle predette manifestazioni di interesse saranno definite per mezzo di un comunicato al personale.
3. Entro i 5 giorni successivi alla scadenza del termine di raccolta delle manifestazioni di interesse, verrà comunicato alle Organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo il numero degli aderenti per ciascuna società e si procederà – entro 5 giorni dalla predetta comunicazione – alla stipula di accordi aziendali attuativi dell'art. 4 secondo il facsimile allegato (allegato C).
4. Copia dell'accordo aziendale sarà trasmesso all'INPS unitamente all'elenco dei dipendenti interessati all'Art. 4, all'apposita domanda del datore di lavoro ed alla fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi assunti.
5. L'accordo aziendale diverrà vincolante a seguito della validazione da parte dell'INPS che effettuerà l'istruttoria in ordine alla presenza dei requisiti in capo al lavoratore ed all'Azienda.

ART. 7 – Risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro

1. All'esito delle verifiche che saranno effettuate dall'INPS, l'Azienda informerà i dipendenti interessati, che procederanno alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con le modalità di cui all'art. 2.2. che precede.
2. La cessazione dei rapporti di lavoro avverrà in data 1° gennaio 2016 (ultimo giorno lavorativo 31 dicembre 2015).
3. In deroga a quanto sopra, è fatta salva la possibilità per le Aziende di disporre il differimento della data di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di esigenze di carattere tecnico, organizzativo o produttivo.

4. A seguito della sottoscrizione del verbale di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, l'Azienda provvederà al versamento della provvista per la prestazione di cui all'Art. 4. Il relativo trattamento sarà erogato, secondo quanto stabilito dalla legge, a far data dal mese successivo a quello di cessazione del rapporto di lavoro.

ART. 8 – Ulteriori misure a favore dei dipendenti interessati all'Art. 4

- 1 Ai dipendenti che accederanno alla misura di cui all'Art. 4, sarà riconosciuto un incentivo all'esodo al lordo delle ritenute fiscali di legge nella misura di seguito specificata:

.....

- 2 Le ulteriori misure di cui al punto che precede sono riconosciute previa sottoscrizione da parte degli interessati del verbale individuale di cui all'art. 2.2 che precede.

ART. 9 – Strumenti per il riequilibrio della composizione professionale e demografica della forza lavoro

1. A fronte delle uscite l'Azienda prevede, nello specifico, di realizzare un piano di assunzioni corrispondenti al 60% delle uscite stesse, rivolte prioritariamente ai giovani.

ART. 10 – Monitoraggio

1. In relazione alla complessa articolazione dell'AQ sono previsti specifici momenti di confronto e di verifica tra le Parti firmatarie delle presenti intese per quanto riguarda la verificare congiunta dello stato di attuazione del presente AQ.

Letto, confermato e sottoscritto